

IC

Proposta di legge di integrazione della legge regionale n.6 del 17
marzo 1977.

RELAZIONE

Per l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile, "la legge non dispone che per l'avvenire". Pertanto, in mancanza di una diversa espressa disciplina, le norme legislative, siano esse statali o regionali, non possono operare retroattivamente.

A questa regola generale non si è potuta sottrarre la legge n.6 del 1977 che, per i motivi ampiamente illustrati nella relazione che la accompagnava, ha inteso ovviare all'inconveniente di costringere i membri del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, oltre che a svolgere la loro opera gratuitamente, anche a sostenere le spese di trasferta che fossero rese necessarie per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Questa disciplina, giuridicamente corretta e moralmente necessaria, non ha però inciso sulle situazioni già verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge, per modo che alcuni membri del Comitato hanno dovuto affrontare spese che sono rimaste a loro carico.

Poichè tale conseguenza è inaccettabile ed occorre porvi rimedio, si propone la presente legge, che, con l'articolo 1, inserisce un comma

aggiuntivo all'articolo 4 della precedente legge al fine di attribuire a questa effetto retroattivo.

L'articolo 2 si limita, invece, a provvedere alla relativa copertura della spesa.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

All'art.4 della legge n.6 del 17.3.1977 è aggiunto il seguente comma:

"I diritti sanciti nei due precedenti commi competono dal momento dell'insediamento del Comitato per le spese affrontate e le trasferte effettuate prima dell'entrata in vigore della legge".

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a £. 3.500.000=, si fa fronte con le disponibilità previste al Cap. 5 "Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e da privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche", del Bilancio di Previsione per l'esercizio 1977, approvato con legge regionale n.20 del 3 giugno 1977.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 9.9.77